Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25.

Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. FINALITÀ

Art. 1. (*Finalità*)

- 1. La Regione con la presente legge concorre alla riduzione dei costi della politica e al contenimento della spesa pubblica.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione prevede l'abolizione dell'assegno vitalizio e la rideterminazione dell'indennità spettante ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale.

Capo II. ABOLIZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 2001, N. 24

Art. 2

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri), le parole: "e assegno vitalizio" sono soppresse a decorrere dalla X legislatura.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24)

- 1. A decorrere dalla X legislatura, al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/2001, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 2006, n. 12, le parole: "è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennità di cui all'art. 1, lettera d), così suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio; 5 per cento per l'indennità di fine mandato." sono sostituite dalle seguenti:
- "è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 1, lettera d).".

Art. 4.

(Abrogazione del capo II della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24)

- 1. Il capo II (Assegno vitalizio) della l.r. 24/2001 è abrogato a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
- 2. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 24/2001 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5. (Disposizioni finali)

- 1. Ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo II della l.r. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2 bis.
- 2. L'importo degli assegni vitalizi che sono erogati in applicazione del capo II della l.r. 24/2001 è aggiornato annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT. L'aggiornamento di cui al presente comma si applica per la prima volta, per gli assegni vitalizi in essere, a decorrere dal 1 gennaio 2013.
- 3. Per i Consiglieri regionali che hanno svolto il mandato in una delle legislature fino alla IX compresa e che sono rieletti nella X legislatura o in legislature successive, l'assegno vitalizio è determinato esclusivamente in relazione agli anni di mandato relativi alle legislature fino alla IX.

Capo III. INDENNITÀ DI CARICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N. 10

Art. 6.

(Modifiche all'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale 13 ottobre 1972 n. 10 e introduzione del comma 2 bis)

- 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972 n. 10 come da ultimo modificati dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 21 e dall'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 2000 n. 50, sono sostituiti dai seguenti:
- "1. L'indennità di carica spettante ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, ai Consiglieri regionali è pari a euro 8.631,71 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011. L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
- 2. L'indennità di carica spettante:
- a) al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale è pari a euro 12.580,86 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.
- b) al Vice Presidente della Giunta regionale è pari a euro 12.016,69 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- c) agli Assessori regionali ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale è pari a euro 10.888,37 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- d) ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali è pari a euro 10.324,20 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- e) ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Presidente della Giunta per il Regolamento ed

- ai Presidenti delle Commissioni speciali cui all'articolo 31 dello Statuto regionale è pari a euro 9.760,04 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- f) ai Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale, ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Vice Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Vice Presidenti di Commissioni speciali pari a euro 9.195,87 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011."
- 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 10/1972 è aggiunto il seguente:
- "2. bis Gli importi delle indennità di carica spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.".

Art. 7. (Abrogazioni)

1. È abrogato l'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali).

Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2011

p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 218

"Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali)"

Presentata dai Consiglieri regionali Cattaneo (primo firmatario), Molinari, Placido, Leardi, Ponso, Pedrale, Novero, Carossa, Reschigna, Buquicchio, Negro, Artesio, Bresso, Cerutti, Dell'Utri, Lupi e Stara.

il 23 dicembre 2011

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 23 dicembre 2011

Nominato relatore Angelo Burzi

Approvato in I Commissione consiliare in sede legislativa il 27 dicembre 2011 con 56 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

Il testo dell'articolo 1 della l.r. 24/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente : "Art. 1. (Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)

- 1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 dello Statuto, si articola in:
- a) indennita' di carica come disciplinata dall'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazioni delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale", sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri");
- b) rimborso spese;
- c) indennita' di missione;
- d) indennita' per fine mandato.".

Note all'articolo 3

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 24/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente : "Art. 2 (Trattenute sulla indennita' di carica)

- 1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 agosto 2003, n. 21, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 1, lettera d).
- 2. La trattenuta di cui al comma 1, e' devoluta alle entrate del bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).".

Note all'articolo 4

Il testo del Capo II della l.r. 24/2011, come modificato dalla legge, qui pubblicata è il seguente: Capo II. Assegno vitalizio

"Art. 3. (Assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 65 anni di eta' e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 2 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio o che abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo 4.

La disposizione si applica ai Consiglieri eletti per la prima volta in Consiglio regionale nella legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge. Per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato continua ad essere applicata la disposizione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri).

- 2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 8, e' cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 8.
- 3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purche' sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.".

"Art. 4. (Contributi volontari)

- 1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 2 per un periodo inferiore a 5 anni, ma pari almeno a 30 mesi, ha facolta' di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avra' maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 65. anno di eta'. Analoga facolta' e' riconosciuta per il completamento di legislature ulteriori rispetto alla prima purche' il Consigliere abbia versato il contributo in quella legislatura per almeno trenta mesi.
- 2. Analoga facolta' e' riconosciuta ai Consiglieri regionali anche in deroga al periodo minimo di versamento dei contributi di cui al comma precedente, al fine di raggiungere il periodo contributivo relativo alla legislatura stessa:
- a) nell'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;
- b) allorche' il Consigliere sia cessato dal mandato a seguito del verificarsi di una situazione di incompatibilita' e la nuova carica non preveda il conseguimento del diritto ad assegno vitalizio o trattamento analogo.
- 3. Il Consigliere che intende avvalersi della facolta' di cui ai commi 1 e 2, deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale e' uscito di carica. Il versamento avviene anche in forma rateale, senza interessi, entro un periodo massimo di 36 mesi dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza. L'ammontare del versamento e' determinato con riferimento alla indennita' di carica vigente alla data di cessazione del mandato. In sede di prima applicazione della presente legge il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
 - 4. Non e' ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.
- 5. I Consiglieri sospesi ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale) e successive modificazioni e integrazioni, hanno facolta' durante il periodo di sospensione di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio e l'indennita' di fine mandato.".

"Art. 5.(Restituzione contributi versati, ricongiunzione, sospensione dell'assegno vitalizio)

- 1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi.
- 2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha

diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

- 3. Qualora il Consigliere gia' cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente gia' goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sara' ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
- 4. L'erogazione dell'assegno vitalizio e' altresi' sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno e' ripristinato nella percentuale gia' in godimento con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.
- 4 bis. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi rinunciando definitivamente all'assegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con specifica istanza inoltrata all'Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.".

"Art. 6 (Misura dell'assegno vitalizio)

- 1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come percepita alla data del 30 settembre 2010.
- 2. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
- a) anni di contribuzione 5 percentuale sulla indennita' mensile lorda: 30%;
- b) per ogni anno di contribuzione fino a 10 il 6% in piu' sulla indennita' mensile lorda e pertanto il 60% dopo dieci anni;
- c) per ogni anno di contribuzione dopo il 10° il 2% in piu' sulla indennita' mensile lorda;
- d) anni di contribuzione 20 e oltre, percentuali sulla indennita' mensile lorda 80%.
- 3. Gli assegni vitalizi percepiti dagli ex Consiglieri vengono ricalcolati a far tempo dal 1° gennaio 2002 nella misura di ulteriori 5 punti percentuali rispetto alla tabella di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte). Il relativo incremento e' corrisposto nella misura del 50% a far tempo dal 1° gennaio 2002; per il residuo 50% a far tempo del 1° gennaio 2005, con riferimento all'indennita' consiliare spettante ai Consiglieri in carica a tale data. Il ricalcolo non viene effettuato per quei Consiglieri che hanno anticipato la percezione dell'assegno vitalizio senza riduzione dell'importo.
- 4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 9, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sara' commisurato all'importo minimo.".

"Art. 7 (Decorrenza dell'assegno vitalizio)

- 1. L'assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'eta' per conseguire il diritto.
- 2. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano gia' maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato. ".

- "Art. 8. (Facolta' di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio)
- 1. Il Consigliere, previo versamento di una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui all'articolo 2, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge e/o ai figli di una quota pari al 60% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perche' si determini questa attribuzione e' che il Consigliere al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio o per la prosecuzione della contribuzione volontaria.
- 2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita a piu' soggetti, essa e' suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al raggiungimento della maggiore eta' oppure, se studenti, fino al compimento del 26° anno di eta', salvo il caso di invalidita' a proficuo lavoro accertata con le modalita' di cui all'articolo 9. La perdita del diritto da parte di uno o piu' degli aventi diritto alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri aventi diritto.
- 3. Il diritto a percepire la quota dell'assegno loro attribuita permane per i figli che abbiano raggiunto la maggiore eta' ovvero, se studenti, superato il 26. anno di eta', nel caso di invalidita' a proficuo lavoro, accertata con le modalita' di cui all'articolo 9, nelle seguenti misure:
- a) invalidita' dal 50 al 75% meta' dell'assegno percepito;
- b) invalidita' superiore al 75% la stessa misura percepita in precedenza.
- 4. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3, e' subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. L'indicazione nominativa delle persone beneficiarie puo' essere modificata in qualsiasi momento.
- 5. Sia la richiesta di contribuzione aggiuntiva di cui al comma 1, sia la comunicazione di cui al comma 4 hanno luogo entro 60 giorni dalla assunzione del mandato consiliare ovvero entro 60 giorni dalla contrazione del matrimonio o dalla nascita di figli. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto di chiedere tale istituto.
- 5 bis. È facoltà del Consigliere regionale in carica estendere, con esplicita richiesta da formularsi in fase di comunicazione, il versamento dei contributi di cui al comma 5 a tutte le legislature nel corso delle quali ha svolto il mandato; in assenza di tale richiesta il contributo è limitato alla legislatura corrente. <+8
- 5 ter. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data della comunicazione e viene effettuato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3. <+9
- 6. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed e' ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non e' comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consigliere regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del Consigliere.
- 7. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui al comma 1, indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 2. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, la misura dell'assegno e' commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.
- 8. La corresponsione della quota di assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.
- 9. Nulla e' innovato per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della l.r. n. 27/1995.".

- "Art. 9. (Consiglieri inabili al lavoro)
- 1. Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'eta', dalla durata dell'effettivo mandato consiliare o dei versamenti contributivi, i Consiglieri che provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del mandato.
- 2. Qualora il Consigliere sia riconosciuto inabile ai sensi del comma 1 prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio e' quello minimo previsto dall'articolo 6.".
- 3. L'Ufficio di Presidenza, integrato da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio ed uno indicato dall'interessato, accerta l'inabilita' permanente, nonche' la dipendenza da cause dipendenti dall'esercizio del mandato dell'inabilita' stessa, e delibera in merito.

Note all'articolo 6

Il testo dell'articolo 1 della l.r. 10/1972, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente : "Art. 1 (Indennita' di carica)

- 1. L'indennità di carica spettante ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, ai Consiglieri regionali è pari a euro 8.631,71 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011. L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
 - 2. L'indennità di carica spettante:
- a) al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale è pari a euro 12.580,86 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.
- b) al Vice Presidente della Giunta regionale è pari a euro 12.016,69 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- c) agli Assessori regionali ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale è pari a euro 10.888,37 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- d) ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali è pari a euro 10.324,20 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- e) ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Presidenti delle Commissioni speciali cui all'articolo 31 dello Statuto regionale è pari a euro 9.760,04 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- f) ai Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale, ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Vice Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Vice Presidenti di Commissioni speciali pari a euro 9.195,87 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.
- 2. bis Gli importi delle indennità di carica spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.
- 3. L'indennità di carica, di cui al comma 2, spettante al Presidente della Giunta regionale, è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

- 4. Fatta eccezione per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 2 sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata.
 - 5. Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.".

Note all'articolo 8

Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

- 1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
- 2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
- 3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. ".